

DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2012
513/2012/R/EEL

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI RIDUZIONE DEI PRELIEVI PER LA SICUREZZA
PER IL TRIENNIO 2013-2015**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: decreto-legge 3/10);
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (di seguito: decreto-legge 179/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt n. 179/09 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt n. 195/09;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/elt n. 201/09;
- la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt n. 15/10 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/10);
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2010, ARG/elt n. 19/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 19/10);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt n. 160/10.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 3/10 ha istituito, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori (di seguito: servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza), attribuendo all’Autorità il potere di definirne le condizioni; tali condizioni sono state adottate con la deliberazione ARG/elt 15/10;
- in attuazione del comma 4.2, del predetto provvedimento, la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ha predisposto il regolamento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del sopra richiamato servizio (di seguito: Regolamento) e il relativo standard contrattuale (di seguito: Contratto Standard), i quali sono stati approvati dall’Autorità con deliberazione ARG/elt 19/10;
- l’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 179/12 prevede che:
 - la scadenza del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sia prorogata al 31 dicembre 2015;
 - l’Autorità provveda ad aggiornare le condizioni del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge 3/10;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3/10 prevede che:
 - il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza possa essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico e/o in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento;
 - i soggetti che prestano il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza non possono avvalersi, per le quote di potenza di cui al precedente alinea, delle misure di cui all’articolo 32, comma 6, della legge 99/09, limitatamente al periodo in cui gli stessi prestano il suddetto servizio e ferma restando la titolarità, ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute;
- le previsioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3/10, implicano che le procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 15/10, debbano avere luogo prima delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di importazione virtuale, disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 179/09.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- anche sulla base degli elementi acquisiti nel periodo di applicazione della deliberazione ARG/elt 15/10, non emergono esigenze di aggiornamento della relativa disciplina;
- peraltro, la clausola del Contratto Standard, che prevede un termine massimo di sei mesi dalla sottoscrizione per la presentazione di garanzie da parte dei soggetti selezionati per la fornitura del servizio di riduzione dei prelievi, aumenta il rischio per il sistema associato a eventuali inadempimenti dei soggetti selezionati.

RITENUTO CHE:

- non sussistano i presupposti per aggiornare le condizioni del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza definite dalla deliberazione ARG/elt 15/10; e che pertanto tale provvedimento continui, salvo modifiche in sede di conversione del decreto-legge 179/12, ad applicarsi anche per il triennio 2013-2015 in conformità all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 179/12 ;
- sia peraltro opportuno adottare specifiche prescrizioni nei confronti di Terna volte a garantire l'efficiente attuazione delle predette condizioni con riferimento alle esigenze sopra descritte; e che sia, in particolare, opportuno prescrivere a Terna di:
 - assegnare il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza per il triennio 2013-2015 prima dello svolgimento delle procedure di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09;
 - rimuovere dal Contratto Standard la facoltà per il soggetto sottoscrittore di rilasciare garanzie a copertura dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali entro i primi sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, prevedendo invece il versamento delle garanzie entro 20 giorni lavorativi dalla data di assegnazione del servizio

DELIBERA

1. di prevedere che le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza per il triennio 2013-2015 siano avviate e concluse entro termini coerenti con l'avvio e la conclusione, entro il 31 dicembre 2012, delle procedure concorsuali previste dalla deliberazione ARG/elt 179/09, ossia nel rispetto della sequenza temporale precisata in motivazione;
2. di prevedere che Terna trasmetta quanto prima all'Autorità una nuova proposta di Regolamento e di Contratto Standard, come modificato nei termini di cui in motivazione. Qualora l'Autorità non si pronunci entro i 5 giorni successivi alla data di ricezione della predetta proposta, la medesima si intende approvata;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture ed a Terna;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni